

§ 4.9.24 - L.R. 17 marzo 1983, n. 8.

**Delega alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 30/03/1983 )

*Art. 1. (Scopo della legge).*

La presente legge, nell'ambito degli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade, disciplina la delega delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali e la relativa vigilanza attribuite alla Regione a norma dell' art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 .

*Art. 2. (Delega al rilascio delle autorizzazioni).*

Il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali su strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico è delegato:

- a) ai Comuni sede di capoluogo di provincia quando la circolazione debba aver luogo esclusivamente nella circoscrizione dei Comuni stessi;
- b) alle Province negli altri casi.

Qualora la circolazione debba aver luogo nel territorio di più Province, la competenza spetta alla Provincia di partenza.

Le Province delegate a norma del presente articolo definiscono con gli enti locali interessati le modalità relative all'esecuzione di trasporti oggetto della presente legge.

*Art. 3. (Contenuto e condizioni delle autorizzazioni).*

Per il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 2 si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall' art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , nonché le disposizioni di cui ai decreti interministeriali 3 aprile 1982 e 8 aprile 1982 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16 aprile 1982.

*Art. 4. (Disposizioni relative alla delega a rilasciare le autorizzazioni).*

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni-delegate sono imputati agli enti delegati; questi ultimi, con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale informazioni e dati statistiche che vengano richiesti nonché, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione dettagliata.

La Regione mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

In caso di persistente inattività, di gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

*Art. 5. (Delega della vigilanza della circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali).*

Alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di Provincia competenti al rilascio dell'autorizzazione a norma dell'art. 2 è inoltre delegata la vigilanza sulla relativa circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali ivi compreso l'esercizio delle

funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all' art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 .

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati».

*Art. 6. (Finanziamento).*

Per il funzionamento delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati".

*Art. 7. (Urgenza).*

(Omissis).